

DISCIPLINA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ALLEGATO N. 6
DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

INDICE

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Composizione e nomina
- Art. 3 Durata dell'incarico cessazione e revoca
- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Incompatibilità
- Art. 6 Ufficio di supporto
- Art. 7 Funzioni e attività
- Art. 8 Riunioni
- Art. 9 Norma di rinvio
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1 – Definizione

- 1. Il Nucleo di Valutazione è un organismo indipendente cui il Comune affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
- 2. Il Nucleo opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco e alla Giunta a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 – Composizione e nomina

- 1. Il Nucleo di Valutazione, come previsto all'art. 42 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi" del Comune di Creazzo è un organo monocratico.
- 2. Esso è composto da un esperto esterno all'Amministrazione, scelto tra soggetti titolari di specifica professionalità con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle Pubbliche Amministrazioni, nonché sul controllo di gestione.
- 3. Il nucleo di valutazione è nominato dal Sindaco, con proprio decreto, previo accertamento delle capacità e competenze specifiche accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, mediante un colloquio conoscitivo al fine di valutare l'idoneità a ricoprire l'incarico.
- 4.Il compenso annuale omnicomprensivo da corrispondere al componente del Nucleo di valutazione, viene fissato con apposita delibera di Giunta prima dell'avvio della procedura per la nomina e non potrà essere superiore al compenso stabilito dal Comune di Creazzo per il proprio Revisore dei conti.
- 5. Gli atti del procedimento di nomina del componente del Nucleo sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.
- 6. Il Nucleo può essere costituito a livello sovracomunale, previo accordo con altri Comuni.

Art. 3 – Durata dell'incarico - cessazione e revoca

- 1. L'incarico di componente del Nucleo di valutazione ha durata triennale, rinnovabile e può essere rinnovato una sola volta.
- 2. E' revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per:
- a) gravi violazioni di legge;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.
- 3. In caso di dimissioni presentate dal componente del NdV deve essere garantito un preavviso di almeno quarantacinque giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.
- 4. In caso di scadenza naturale, il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incaico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

Art. 4 – Requisiti

- 1. Il componente del Nucleo di valutazione deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza, rinvenibile nel *curriculum vitae*, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli Enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali.
- 2. Per la nomina è richiesto il possesso del diploma di laurea specialistica, o vecchio ordinamento, in materie aziendali/economiche, giuridiche.

- 3. Il curriculum vitae del componente del Nucleo di valutazione viene pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
- 4. Il componente del Nucleo non può assumere consulenze presso il Comune, o presso organismi o istituzioni dipendenti o, comunque, dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza dello stesso Comune. Deve avere conoscenza delle tecnologie di software e, se di cittadinanza non italiana, dovrà altresì possedere una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana.

Art. 5 – Incompatibilità

- 1. Il componente del Nucleo di valutazione non può essere nominato tra soggetti che:
- a) rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o cge abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- b) siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
- c) siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina;
- 2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del codice civile e le altre previste dalla legge.

Art. 6 – Ufficio di supporto

- 1. Il nucleo è supportato per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 7) da una struttura tecnica dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
- 2. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 7 – Funzioni e attività

- 1. Il Nucleo di valutazione svolge le seguenti attività:
- a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi predeterminati con il piano esecutivo di gestione (PEG) e verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa, anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore;
- b) effettua la valutazione della performance organizzativa del Comune, delle unità organizzative e degli uffici in cui si divide la struttura amministrativa del'Ente;
- c) esprime annualmente parere in ordine ai parametri e agli indicatori di efficacia ed efficienza da assumere a base dell'attività di programmazione e di controllo della gestione, collaborando, ove necessario o quando richiesto, con i responsabili di servizio;
- d) verifica l'adozione e l'attuazione del sistema di valutazione permanente dei Responsabili di Area e del personale dipendente e dei sistemi di controllo interno di cui all'art. 147 e seguenti del D.Lgs.267/2000 e ne monitora il funzionamento complessivo comunicando tempestivamente al Sindaco le eventuali criticità riscontrate;
- e) collabora con il Sindaco ai fini della valutazione annuale del Segretario comunale per l'attribuzione dll'indennità di risultato:
- f) effettua, sentito il Sindaco, a valutazione annuale dei Responsabili di Area e l'attribuzione ad essi dei premi istituiti accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal vigente sistema di valutazione e di incentivazione

- g) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- h) collabora con i Responsabili di Area alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e di attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità nonché di premialità;
- i) certifica la possibilità di incremento del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 01.04.1999;
- l)attesta l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, co. 1, d.lgs. n 33/2013).
- m) collabora con l'Amministrazione e con i Responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'Ente;
- n) predispone la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- o) cura ogni adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.
- 2. Il nucleo, se richiesto, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce agli organi di governo.
- 3. La predisposizione della relazione sulla performance di cui all'art. 7) lettera n) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
- 4. Partecipa alle riunioni del nucleo, se richiesto, il segretario generale con il solo compito di assicurare il necessario raccordo fra l'organismo di valutazione e il Sindaco.

Art. 8 – Riunioni

- 1. Il Nucleo di Valutazione si riunisce nella sede del Comune in locali messi appositamente a disposizione.
- 2. Le sedute del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.
- 3. I verbali e il materiale di lavoro sono depositati presso l'Ufficio Personale.

Art. 9 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, statutarie e regolamentari in materia.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. La presente disciplina entra in vigore con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.